

BGer 2C_104/2020 vom 5. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_104_2020

FR: TF 2C_104/2020 du 5 février 2020

IT: TF 2C_104/2020 del 5 febbraio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC (RS 0.142.112.68) gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC ; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC ; art. 4 cpv. 3 OLC [RS 142.203]), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 1.1). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.2

Il suo patrocinatore, avvocato italiano residente a Varese (I) è, in virtù dell' art. 21 LLCA (RS 935.61), legittimato a rappresentarlo dinanzi a questa Corte (sentenza 6B_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 1).

E. 1.3

Il rinvio al contenuto degli allegati ricorsuali (ricorso e/o memorie) depositati dinanzi alle precedenti autorità cantonali è inammissibile, dato che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286; 140 III 115 consid. 2 pag. 116 e rispettivi rinvii).

E. 1.4

In quanto il ricorrente cerca di dimostrare, producendo diversi documenti, che il gravame presentato al Tribunale cantonale amministrativo era tempestivo - questione lasciata indecisa dalla Corte cantonale - le sue spiegazioni esulano dall'oggetto del litigio (cfr. consid. 2.1) e sfuggono ad un esame di merito.

E. 2.1

Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il gravame sottopostogli, per il motivo che un ricorso non può essere validamente inoltrato per telefax a causa dell'assenza di un firma autografa originale del ricorrente e/o del suo rappresentante (art. 10 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 LPAm). Altrimenti detto oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.2

Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dei disposti processuali cantonali che disciplinano le esigenze di forma e di contenuto del ricorso. Limitarsi ad affermare che appare palese la violazione dell'art. 12 (senza specificare la legge alla quale ci si richiama) secondo cui "i ricorsi che non adempiano ai requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio", ciò che non sarebbe stato fatto nei suoi confronti, non adempie all'evidenza le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

A titolo del tutto abbondanziale va rammentato che questa Corte ha giudicato a varie riprese non arbitraria la prassi cantonale consistente nel non ritenere validamente inoltrato un gravame trasmesso per telefax a causa dell'assenza di una firma autografa originale (sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.3 e richiami) così come ha confermato che quando la parte ricorrente sceglie di trasmettere un allegato ricorsuale unicamente via fax, l'assegnazione di un ulteriore termine per ripresentare l'atto debitamente sottoscritto non è dovuta (sentenza 2C_353/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2.1 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

E. 2.4

Infine nella misura in cui il ricorrente invoca l'art. 18 (di una non meglio specificata legge) concernente la notificazione di atti per via elettronica va osservato che, senza dover esaminare se un tal modo di trasmissione sia già in vigore nel Cantone Ticino, la stessa necessita una firma elettronica qualificata (sulle relative esigenze per la procedura dinanzi a questa Corte, sentenza 6B_1330/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3) ciò che non è all'evidenza l'indirizzo e-mail di uno studio legale.

E. 2.5

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 2.6

L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'ottenimento del gratuito patrocinio rispettivamente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta siccome il ricorso appariva sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.